

Concessione di servizio comunale di interesse pubblico

Distribuzione di acqua potabile

Normative di riferimento

- Legge organica comunale (RL 181.100), art. 193f e segg.;
- Legge sull'approvvigionamento idrico (RL 722.100), art. da 1 a 8;
- Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile del Comune di Lugano, del 7 luglio 2020;¹
- Tariffario dell'Azienda acqua potabile del Comune di Lugano.²

Parti

Comune di Massagno, rappresentato dal Municipio, e per esso dal Sindaco e dal Segretario Comunale

Concedente

Azienda Acqua Potabile del Comune di Lugano, rappresentata dal Municipio e per esso dal Sindaco e dal Segretario comunale

Concessionaria

Art. 1 Oggetto della concessione

Il Comune di Massagno (in seguito "**Comune**" o "**Concedente**") accorda all'Azienda Acqua Potabile del Comune di Lugano (in seguito "**Azienda**" o "**Concessionaria**") il diritto di introdurre gratuitamente e di distribuire l'acqua potabile in tutto il territorio giurisdizionale comunale.

Il diritto è accordato in privativa, nel senso che il Comune rinuncia alla distribuzione in proprio e non consentirà a terzi di introdurre e distribuire acqua in condotta destinata ad essere utilizzata nel territorio comunale.

Art. 2 Durata

La presente concessione ha inizio il 1° gennaio 2021 e avrà validità fino al 31 dicembre 2040.

Non è previsto il rinnovo automatico alla scadenza.

Riservato quanto previsto all'art. 17, durante il periodo di validità della concessione il Comune non potrà chiedere l'anticipata immissione in possesso degli impianti né il riscatto anticipato.

¹ Parte integrante della concessione., cfr. art. 22

² Parte integrante della concessione, cfr. art. 22

Art. 3 Compensorio di distribuzione

Il compensorio di distribuzione coincide con quello delle zone edificabili del piano regolatore del Comune.

Per la fornitura di acqua al di fuori della zona edificabile valgono le disposizioni del Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile, adottato dal Consiglio Comunale di Lugano il 7 luglio 2020 (in seguito "**Regolamento**").

Art. 4 Condizioni di fornitura

La fornitura di acqua agli abbonati e agli utenti del Comune, comprese le tasse, e i loro rapporti con l'Azienda sono disciplinati esclusivamente dal Regolamento e dalle relative disposizioni di esecuzione.

I criteri per il calcolo delle tariffe applicabili sono indicati nel Regolamento.

Modifiche al Regolamento e alle Ordinanze di esecuzione devono rispettare le disposizioni della Legge organica comunale. In particolare, per la modifica delle tariffe, vale quanto disposto dall'art. 193f cpv. 2 lett. f LOC.

Art. 5 Fornitura al Comune

Al Concedente sono applicate le medesime condizioni di fornitura stabilite dal Regolamento valide per il Comune di Lugano.

Art. 6 Qualità del servizio

La Concessionaria fornisce agli utenti del Comune le medesime prestazioni di servizio offerte agli utenti del Comune di Lugano.

La qualità dell'acqua fornita è garantita conformemente alle norme della legislazione in materia di derrate alimentari.

Art. 7 Approvvigionamento in caso di emergenza

L'Azienda si impegna ad approvvigionare il Comune in situazioni di emergenza, attuando, d'intesa con esso, i provvedimenti necessari.

Restano riservate le decisioni di competenza delle Autorità federali e cantonali.

Art. 8 Ulteriori obblighi della Concessionaria

La concessionaria è inoltre tenuta a:

- promuovere l'uso parsimonioso dell'acqua;
- allestire l'inventario degli impianti per l'approvvigionamento idrico e la relazione tecnica secondo le direttive allestite dal Cantone e a metterli a disposizione del Municipio del Concedente;

- procedere alle verifiche degli impianti e del loro funzionamento, al fine di individuare tempestivamente le disfunzioni.

Art. 9 Gestione dell'Azienda

La gestione dell'Azienda Acqua Potabile è affidata dal Comune di Lugano, tramite mandato di prestazioni, ad una persona giuridica di diritto privato, controllata dallo stesso e dotata di personale proprio.

La gestione dell'Azienda si basa sui principi dell'efficienza, dell'economicità del servizio e dell'equilibrio finanziario.

Art. 10 Contabilità

L'Azienda tiene la sua contabilità conformemente alle disposizioni legali vigenti, in particolare all'art. 192e cpv. 1 LOC e al Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni:

La contabilità dell'Azienda deve:

- consentire una visione chiara del risultato economico e della situazione patrimoniale relativa all'attività svolta nell'ambito della concessione;
- prevedere ammortamenti che tengano conto della durata degli impianti e del loro costo di acquisto o di costruzione;
- consentire una verifica dei costi alla base del calcolo delle tariffe applicate all'utenza.

Una copia dei conti di gestione e del bilancio viene trasmessa annualmente al Municipio del Concedente.

Art. 11 Impianti

L'Azienda costruisce, mantiene e gestisce gli impianti dell'Acquedotto nel rispetto delle vigenti disposizioni legali federali e cantonali.

Le proprietà, intestate al Comune di Lugano (Azienda Acqua Potabile) sono sottoposte ai contributi di legge vigenti.

Art. 12 Occupazione di area pubblica

Il Comune concede all'Azienda l'occupazione gratuita dell'area pubblica, in superficie e nel sottosuolo, per tutte le opere dell'Acquedotto, e favorisce l'installazione degli impianti nell'ambito delle opere e delle aree riservate a tale riguardo dal piano regolatore comunale.

Ove necessario il Comune è tenuto a farsi parte diligente nell'appoggiare presso enti o privati le pratiche intese ad ottenere i permessi per l'acquisto, l'occupazione e l'attraversamento di terreni in relazione all'esecuzione di ampliamenti e potenziamenti degli impianti dell'Acquedotto, come pure per la manutenzione della rete di distribuzione.

Nel caso di alienazione o permuta di proprietà pubbliche che ospitano installazioni dell'Acquedotto il Comune, se necessario, concorderà con la concessionaria lo spostamento delle infrastrutture o la costituzione di apposite servitù.

Art. 13 Idranti

L'Azienda provvede alla posa a alla manutenzione degli idranti dietro rifusione delle spese da parte del Comune.

Gli idranti sono a disposizione del Corpo pompieri, del Comune, degli enti e delle persone espressamente autorizzate dall'Azienda.

Art. 14 Responsabilità

La responsabilità dell'Azienda è retta dalle disposizioni della Legge cantonale sulla responsabilità degli enti pubblici e degli agenti pubblici.

Il Comune è responsabile di eventuali danni causati alle infrastrutture della Concessionaria durante l'esecuzione di lavori pubblici.

L'Azienda si impegna a fornire al Comune i piani con l'ubicazione delle infrastrutture sotterranee.

Art. 15 Sanzioni

Nel caso di violazioni della concessione il Municipio del Concedente può sanzionare l'Azienda con una multa dell'importo massimo di CHF 10'000.-

La concessione può essere revocata nel caso di violazioni particolarmente gravi e ripetute. Nella procedura di revoca deve essere rispettato il diritto di essere sentita dell'Azienda.

Contro le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, la cui risoluzione è impugnabile davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 16 Riscatto

Alla scadenza della concessione e se la stessa non è rinnovata, il Comune assume in proprio il servizio di distribuzione dell'acqua potabile e la proprietà degli impianti. Sono tuttavia esclusi dal riscatto tutti gli impianti generali dell'Acquedotto e le condotte di trasporto che non servono esclusivamente il Comune di Massagno.

In ragione della particolare situazione derivante dalla costituzione e dall'evoluzione storica dell'Acquedotto, la separazione degli impianti è complessa e potrebbe richiedere importanti investimenti. Le parti rinviando pertanto la definizione dei beni oggetto del riscatto e delle relative condizioni ad una apposita convenzione da stipularsi alla scadenza della concessione.

Per questo motivo il Concedente rinuncia alla possibilità di richiedere annualmente il valore di riscatto degli impianti.

Le spese per l'attuazione del riscatto saranno a carico del Comune di Massagno.

Art. 17 Cessione della concessione

L'Azienda ha la facoltà di trasferire la concessione, con tutti i diritti e gli oneri ad essa connessi, ad un suo successore in diritto che, per le sue capacità tecniche e finanziarie, è in grado di farvi fronte.

Verificandosi tale circostanza il Comune può far valere il diritto di riscatto anticipato. Allo stesso è applicabile l'art. 16 della presente.

Art. 18 Divergenze

Nel caso di contestazioni tra Comune e Concessionaria e tra Concessionaria e utenti è applicabile l'art. 193i LOC.

Art. 19 Modifiche di leggi

Nel caso di modifica di leggi applicabili, la presente concessione sarà adeguata alle nuove disposizioni entro il termine da esse stabilito.

Art. 20 Diritto suppletorio

Per quanto non espressamente regolato nel presente atto fanno stato gli art. 193f e segg. LOC.

Art. 21 Approvazioni

La presente concessione è sottoposta per approvazione al Consiglio Comunale di Massagno e, cresciuta in giudicato la sua decisione, al Consiglio di Stato.

Art. 22 Allegati

Il Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile del Comune di Lugano e il Tariffario dell'Azienda Acqua Potabile del Comune di Lugano sono allegati alla presente concessione e ne fanno parte integrante.

PER L'AZIENDA ACQUA POTABILE DI LUGANO
Il Municipio di Lugano

Il Sindaco:

Avv. M. Borradori

Il Segretario:

R. Bregy

Lugano, gg.mm.aaa

COMUNE DI MASSAGNO
Il Municipio di Massagno

Il Sindaco:

Arch. G. Bruschetti

La Segretaria:

L. Capponi

Massagno, gg.mm.aaaa

Approvata dal Consiglio Comunale di Massagno il gg.mm.aaaa

Approvata dal Consiglio di Stato e per esso dalla Sezione degli enti locali il gg.mm.aaaa

Fatta in 3 esemplari, letta e approvata dalle parti che la sottoscrivono.